

# **COMUNE DI CORDOVADO**

**(Provincia di Pordenone)**

## **REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE**

**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**AI TRIBUTI COMUNALI**

*Approvato con deliberazione C.C. N. 65 del 23/12/1998.*

*Modificato con deliberazione C.C. N. 48 del 18/08/1999.*

# **INDICE**

**ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI**

**ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**ARTICOLO 3 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE**

**ARTICOLO 4 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL’UFFICIO**

**ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

**ARTICOLO 6 – INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L’ACCERTAMENTO**

**ARTICOLO 7 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**ARTICOLO 8 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

**ARTICOLO 9 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

**ARTICOLO 10 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE**

**ARTICOLO 11 – DECORRENZA E VALIDITA’**

## **ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune di Cordovado, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997 n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti un migliore rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza, ed al fine di ridurre il contenzioso con i contribuenti stessi.

## **ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è applicabile esclusivamente agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. Ciò comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

## **ARTICOLO 3 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **ARTICOLO 4 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, inoltra al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquistare dati e notizie di carattere specifico ed altro, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4 può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. L'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula, anche telefonicamente o a mezzo fax, l'invito a comparire.

#### **ARTICOLO 6 – INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento presentate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'avviso, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **ARTICOLO 7 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **ARTICOLO 8 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso.
2. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. N.218/97.  
Per tale forma di pagamento il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità previste dall'art. 38-bis del D.P.R. N.633/72, per il periodo di rateazione dell'importo, aumentato di un anno.

3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
4. Relativamente alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni) per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme rateizzate dovute si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.

#### **ARTICOLO 9 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **ARTICOLO 10 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso. In tal caso, il contribuente non avrà più la facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

#### **ARTICOLO 11 – DECORRENZA E VALIDITA'**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.